

**LEGGI REGIONALI**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

**MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**INDICE**

**CAPO I – Organizzazione della Regione**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
- Art. 3 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
- Art. 4 – Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna
- Art. 5 – Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- Art. 6 – Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997
- Art. 7 – Pubblicazione dei programmi di attività

**CAPO II – Enti strumentali**

- Art. 8 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
- Art. 9 – Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 10 – Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001

**CAPO III – Disposizioni finali**

- Art. 11 – Sostegno organizzativo al riordino territoriale
- Art. 12 – Revisione della dotazione organica del personale regionale
- Art. 13 – Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio
- Art. 14 – Norma finanziaria
- Art. 15 – Entrata in vigore

**CAPO I**

**Organizzazione della Regione**

**Art. 1**

*Finalità*

1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualità della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformità gestionale del personale, nonché la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.

2. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformità dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere più agevole la mobilità del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.

**Art. 2**

*Applicazione per l'anno 2008  
della legge regionale n. 9 del 2007.*

*Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010*

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 90 a 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione del lavoro precario, tramite le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo determinato nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 o li maturi in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresì ai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del

2007, che abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 9 del 2007.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali".

#### Art. 3

##### *Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale*

1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
- b) abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;
- c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a 20 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo

compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 4

##### *Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna*

1. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e sulla base della programmazione annuale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), può disciplinare le modalità per l'applicazione ai dipendenti di livello non dirigenziale degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario medesimo dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto dei requisiti e dei principi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

2. La programmazione annuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individua gli Enti e le Aziende o le articolazioni aziendali interessate a processi di riorganizzazione il cui personale può avvalersi dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. In tale ambito possono essere altresì individuati i profili professionali interessati dall'applicazione dell'istituto, anche in relazione alla sussistenza di oggettive difficoltà di ricollocazione professionale e territoriale del personale.

3. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente previsti dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), può disciplinare le modalità applicative dell'istituto della risoluzione consensuale ai dipendenti di livello non dirigenziale del suddetto ente, sulla base dei principi contenuti nel presente articolo.

4. Gli Enti e le Aziende di cui ai commi 1 e 3, che si avvalgono dell'istituto della risoluzione consensuale incentivata, attivano azioni finalizzate a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un obiettivo di risparmio e riqualificazione professionale del personale addetto ai servizi che verrà puntualmente definito nell'ambito della programmazione annuale di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### *Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria*

1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-fo-

restale e idraulico-agraria sono inquadrare nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.

2. La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali del CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto "Regioni e Autonomie locali".

3. Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento, con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.

4. Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni). La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa stipulando a tal fine, con gli enti di destinazione del personale, apposite intese, secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001 citata.

#### Art. 6

##### *Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997*

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 9

##### *Personale delle strutture speciali*

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

- il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
- gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regio-

nale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:

- acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
- eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;
- acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai



contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati.».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente comma:

«2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.».

3. All'articolo 22 della legge regionale n. 43 del 2001:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Mobilità volontaria»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi.».

4. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale n. 43 del 2001 la parola «dirigente» è sostituita dalla parola «dipendente».

5. All'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione.».

6. È abrogato il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/1997.

#### Art. 7

##### *Pubblicazione dei programmi di attività*

1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.

2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Re-

gione, appartenenti al comparto “Regioni e Autonomie locali”, nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

## CAPO II Enti strumentali

### Art. 8

#### *Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:

«f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis).».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa.».

### Art. 9

#### *Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:

«2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA.».

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.

### Art. 10

#### *Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.».

## CAPO III Disposizioni finali

### Art. 11

#### *Sostegno organizzativo al riordino territoriale*

1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti

locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'articolo 3 della presente legge.

2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 12

##### *Revisione della dotazione organica del personale regionale*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui all'articolo 5.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010 sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica del personale, per la copertura di posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.

3. La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2007.

4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.

#### Art. 13

##### *Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio*

1. Al fine di favorire una migliore conciliazione degli

impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre aziende identificate nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna, la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un contributo di Euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto al territorio, in conformità dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata dall'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

2. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonché criteri, modalità e procedure organizzative e gestionali per la fruizione del servizio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento", voce n. 6, del bilancio regionale per l'esercizio 2008.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### Art. 14

##### *Norma finanziaria*

1. Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.

#### Art. 15

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 29 ottobre 2008

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1045 del 7 luglio 2008; oggetto assembleare n. 3825 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 222 in data 22 luglio 2008;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 14 ottobre 2008, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, nominato dalla Commissione in data 9 settembre 2008;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 21 ottobre 2008, atto n. 78/2008.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

## NOTE

### NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, commi 90,91,92,93,94,95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che concerne **Finanziaria 2008** è il seguente:

«90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

- le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
- le Amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le Amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

2) Il testo dell'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che concerne **Finanziaria 2008** è già presente alla nota 1) del presente articolo.

3) Il testo dell'articolo 7, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 9 che concerne **Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale** è il seguente:

«Art. 7 – Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'articolo 1, comma 560 della Legge n. 296 del 2006, qualora decida di bandire

negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.

4) Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 9 che concerne **Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale** è il seguente:

«Art. 5 – Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

(omissis)

5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.

(omissis)».

### NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 che concerne **Norme generali sull'organizzazione ed il Servizio sanitario regionale** è il seguente:

«Art. 6 – Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie

(omissis)

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato del SSR e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.

(omissis)».

### NOTE ALL'ART. 5

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 che concerne **Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento funzioni** è il seguente:

«Art. 3 – Personale trasferito di qualifica non dirigenziale

1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.

(omissis)

4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di destinazione.

5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del CCNL dell'1 aprile 1999.

(omissis)».

2) Il testo dell'articolo 6, legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 che concerne **Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento funzioni** è il seguente:

«Art. 6 – Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione

1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione.

2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle unità di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo resterà fissato al costo complessivo a quella data delle unità di personale trasferite ancora in servizio.

3. Per "costo complessivo" di una unità di personale, ai sensi dei commi 1 e 2,



s'intende il costo derivante dalla retribuzione media globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva forfettariamente quantificati nella misura del 6%.

4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.

5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma 2, il 1° gennaio 2001 e come importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.

6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle dotazioni – tipo iniziali, così come definite dalle intese che hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. È fatta salva la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.

7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione della loro ripartizione tra i diversi ambienti.».

## NOTE ALL'ART. 6

### Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – Personale delle strutture speciali

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è agguintivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

- il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
- gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.

3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:

- il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;
- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi consiliari.

L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:

- con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;
- con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.

4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.

5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.

7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.

11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.».

Comma 2)

2) Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 10 – Dotazioni organiche

(omissis)

2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Comma 3)

3) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 22 – Mobilità interna e con gli Enti dipendenti

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.

2. I criteri e le modalità di mobilità tra la Regione e gli Enti dipendenti è disciplinata con apposite intese.».

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 28, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 28 – Cause di estinzione

(omissis)

5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.».

Comma 5)

5) Il testo dell'articolo 4, comma 2) della Legge 8 settembre 1997, n. 32 che concerne **Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42** è il seguente:

«Art. 4 – Personale dei gruppi

(omissis)

2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 può essere scelto:

- fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;
- fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso;
- fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo.

(omissis)».

6) Il testo dell'articolo 4, comma 4 della legge 8 settembre 1997, n. 32 che concerne **Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42** con abrogazione del primo periodo è il seguente:

«Art. 4 – Personale dei gruppi

(omissis)

4. Il personale di cui al comma 2 è assegnato alle segreterie dei gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

(omissis)».

## NOTE ALL'ART. 8

### Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 29 che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 2 – Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

(omissis)».

Comma 2)

2) Il testo dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 10 – Finanziamenti

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.

(omissis)».

Comma 3)

3) Il testo dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 29 che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 10 – Finanziamenti

(omissis)

3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di Enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.

(omissis)».

## NOTE ALL'ART. 9

## Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 che concerne **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 2 – Funzioni della Regione  
(omissis)

2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.».

## Comma 2

2) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 che concerne **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 6 – Vigilanza  
(omissis)

3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.».

## NOTA ALL'ART. 10

## Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 che concerne **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura "AGREA"** è il seguente:

«Art. 5 – Il Direttore  
(omissis)

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.  
(omissis)».

## NOTE ALL'ART. 11

## Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 19 – Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

- a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
- d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
- e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofiltranviari;
- e bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.

4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.

5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.

5-bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.

5-ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.».

2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 che concerne **Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani** è il seguente:

«Art. 3 – Forme di cooperazione

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unita-

rio di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:

- a) convenzione di cui all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000;
- b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del DLgs n. 267 del 2000.

2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.

3-bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del Servizio idrico integrato, del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri Servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.

4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.

5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.

6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente, l'elezione del Presidente dell'Agenzia.

7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.».

## NOTE ALL'ART. 12

## Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 10 – Dotazioni organiche

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:

- a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.

2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59.».

## Comma 2

2. Il testo dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 9 che concerne **Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale** è il seguente:

«Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

(omissis)

2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente Capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.

(omissis)».

## Comma 3)

3) Il testo dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 9 che concerne **Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale** è il seguente:

«Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

(omissis)

6. In applicazione dei principi fissati dall'articolo 1, comma 519, della Legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi, nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui all'articolo 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.».

## NOTE ALL'ART. 13

## Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 che concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è seguente:

«Art. 1 – Finalità e modalità attuative

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta



dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.

3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.

3-bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.».

Comma 4)

2 Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 – Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;

(omissis)».

### NOTA ALL' ART.

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 31, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 – Variazioni di bilancio

1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

a) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate

- nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
- b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;
- c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;
- d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
- e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
- f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:
- a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti, nonché l'iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a) del comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale.».

















## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)  
**Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l.** – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Nuova Tipografia Delmaino S.n.c.** – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini  
**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.